



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Il ricorrente è contitolare, in qualità di erede, unitamente alla sorella, di n. 17 buoni postali fruttiferi. Afferma che al momento del rimborso i rendimenti sono stati calcolati in maniera errata, e che sia la Corte di Cassazione, che la Corte Costituzionale hanno sancito che i buoni fruttiferi equivalgono a veri e propri contratti sottoscritti con i clienti e che, pertanto, agli intestatari vanno riconosciuti gli importi originariamente pattuiti. Anche la giurisprudenza ABF, con decisione del 22.10.2019, ha stabilito che l'intermediario è tenuto ad applicare le condizioni originarie previste sul titolo, per l'intero trentennio.

Chiede pertanto il ricalcolo degli interessi maturati secondo i criteri riportati sui titoli stessi.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino



al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;

- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019)
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*".)

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

Il cliente in sede di repliche conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- la sentenza della Suprema Corte SS.UU. n. 3963/2019) ha sancito che è legittima la variazione del tasso di interesse dei buoni disposta con decreto ministeriale ma la stessa Suprema Corte SS.UU. (cfr. sentenza n. 13979/2007) ha stabilito che si deve escludere che le condizioni alle quali si è obbligato l'intermediario, possano essere diverse da quelle espressamente concordate con il risparmiatore e riportate a tergo del buono;
- pertanto se il timbro apposto all'atto dell'emissione non indica la misura dei nuovi tassi relativi all'ultimo decennio, per tale periodo si devono applicare gli interessi riportati sul retro del titolo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la Corte Costituzionale ha inoltre sancito che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo del buono di volta in volta sottoscritto;

Conclusivamente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente dichiara di agire in qualità di erede della titolare dei BFP e allega la dichiarazione successoria.

Tutti i buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986);

tutti i buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P". Sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P";

alcune delle copie dei buoni in atti non risultano chiaramente leggibili. Sul punto, in ogni caso, il cliente non formula contestazioni.

sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno.

Il ricorrente non quantifica in alcun modo la propria richiesta ma in sede di ricorso riporta esclusivamente il valore di rimborso riconosciuto. Sempre in sede di ricorso, sembrerebbe richiedere l'applicazione dei rendimenti originari previsti sul titolo per l'intera durata del prestito, così come peraltro richiesto in sede di reclamo. In sede di repliche, il cliente chiede, invece, espressamente l'applicazione dei rendimenti previsti sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno.

Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, che con decisione n. 6142 del 03.04.2020 ha stabilito che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"*

...omissis...

"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”

... omissis...

“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.” (...)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA